



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEgni PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA**

(di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240)

Art. 1 – Finalità e oggetto

1.1 – Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca da parte dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, di seguito "Università", ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle successive disposizioni in merito.

1.2 – Il titolare dell'assegno di ricerca è abilitato a partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca presso l'Università, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 2 – Requisiti

2.1 – Possono essere titolari degli assegni studiosi in possesso di:

- a) diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al DM 3 novembre 1999, n. 509) o laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), DM 3 novembre 1999, n. 509) o laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), DM 22 ottobre 2004, n. 270) ovvero titolo equipollente conseguito presso università straniere;
- b) curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

2.2 – Il titolare di assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma precedente può essere collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca.

2.3 – L'Università può stabilire che il dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero, costituisca requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione per l'assegnazione dell'assegno di ricerca. In ogni caso, in assenza di tale disposizione, il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno.

2.4 - L'Università, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca, può richiedere, quale requisito per l'ammissione alla selezione, la presentazione di idonea produzione scientifica.

2.4 – I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni, come pure eventuali ulteriori requisiti, sono indicati specificatamente nei relativi bandi, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 5 del presente regolamento.

2.5 – I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche e gli eventuali ulteriori requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3 – Durata e rinnovo

3.1 – L'assegno di ricerca può avere una durata minima di un anno e massima di tre anni ed è rinnovabile per periodi non inferiori all'anno.

3.2 – La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento tra l'Università e uno stesso soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore ai quattro anni, compresi contratti analoghi stipulati con Atenei diversi, con esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

3.3 – Il rinnovo di un assegno è subordinato alla valutazione dell'attività svolta dal titolare. A tal fine, il responsabile scientifico del progetto di ricerca trasmette al Consiglio di Facoltà la relazione predisposta dall'assegnista sul lavoro di ricerca svolto, accompagnandola con le proprie osservazioni. Il Consiglio di Facoltà formula il proprio parere sul rinnovo dell'assegno, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito.

Art. 4 – Finanziamento degli assegni di ricerca

4.1 – L'attivazione di assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca o per la partecipazione a gruppi o attività di ricerca è proposta al Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Facoltà.

4.2 – Qualora il Consiglio di Facoltà intenda richiedere l'attivazione di assegni di ricerca deve presentare richiesta al Consiglio di Amministrazione, indicando:

- l'attività di ricerca e l'indicazione dell'area scientifica di riferimento;
- il docente o il ricercatore universitario, di ruolo o a contratto, che ricoprirà l'incarico di responsabile scientifico del programma di ricerca per il quale l'assegno è attivato;
- l'eventuale proposta di composizione della Commissione esaminatrice, di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- durata dell'assegno.

4.3 – Le richieste di attivazione di assegni di ricerca possono essere avanzate al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio di Facoltà, anche da parte di singoli docenti impegnati nell'attività didattica e di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca conformi alle attività dell'Ateneo.

4.4 – Nel caso la richiesta indirizzata al Consiglio di Amministrazione riguardi il rinnovo, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, allo stesso titolare di un assegno di ricerca già attribuito, le indicazioni a corredo della richiesta di rinnovo dovranno comprendere la descrizione dell'attività svolta dal collaboratore e la precisazione degli obiettivi, ai fini del progetto di ricerca, che motivano la richiesta di rinnovo.

4.5 – Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle richieste ricevute, delibererà in merito all'attivazione o al rinnovo degli assegni di ricerca; qualora deliberi per il loro finanziamento, ne fisserà la durata e l'importo.

Art. 5 – Selezione dei candidati

5.1 – Gli assegni sono individuali e sono conferiti mediante procedura di valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati, eventualmente integrata da un colloquio e/o da una prova a contenuto teorico-pratico.

5.2 – Per l'attribuzione degli assegni di ricerca possono essere seguite le seguenti procedure:

- a. pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'Ateneo e per le quali si intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione, direttamente

Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

dai candidati, dei progetti di ricerca corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che formula una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

- b. pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi o progetti di ricerca, per il cui svolgimento si rende necessaria la selezione di titolari di assegni di ricerca.

5.3 – Il decreto relativo al bando di attivazione della procedura è emanato dal Rettore, in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

5.4 – Al bando di selezione per assegni di nuova istituzione deve essere data adeguata pubblicità, mediante affissione all'Albo di Facoltà e tramite pubblicazione sui siti dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, del Ministero e dell'Unione europea.

5.5 – Il bando per la selezione dei candidati deve indicare:

- il numero, la durata, l'importo annuo lordo, il trattamento economico e previdenziale spettante e i limiti di rinnovo degli assegni da conferire;
- la struttura e l'area scientifica nel cui ambito sarà svolta l'attività di collaborazione;
- l'oggetto specifico dell'attività di ricerca;
- i titoli scientifico-professionali richiesti;
- il termine e la modalità per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti agli assegni di ricerca.

5.6 – Ciascuna domanda deve essere corredata di curriculum scientifico-professionale, di eventuali pubblicazioni, di attestati e di ogni altro titolo che possa servire a comprovare la competenza o esperienza di ricerca del richiedente in relazione all'attività di ricerca proposta.

Art. 6 – Commissione esaminatrice

6.1 – Il Rettore nomina, per ciascuna procedura di valutazione comparativa per l'assegnazione di un assegno di ricerca, una Commissione esaminatrice composta da tre membri:

- a. il Rettore, o suo delegato, con funzioni di Presidente,
- b. il Direttore Amministrativo, o suo delegato,
- c. il responsabile scientifico del programma di ricerca, o suo delegato, o un soggetto esperto in progetti di ricerca o un docente o ricercatore dell'Ateneo, designato dal Rettore.

6.2 – Ogni Commissione esaminatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro 45 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

6.3 – Ogni Commissione esaminatrice effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli presentati dagli stessi ed eventualmente di un colloquio e/o di una prova a contenuto teorico-pratico idonei ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca di cui al progetto.

6.4 – La Commissione esprime un giudizio collegiale sulla documentazione presentata da ciascun candidato e, sulla base di questo, indica coloro che hanno titolo a sostenere l'eventuale colloquio.

6.5 – Qualora il bando preveda che per la selezione i candidati debbano sostenere un colloquio e/o una prova a contenuto teorico-pratico, questi verteranno sui temi relativi al progetto o all'attività di ricerca per la quale si svolge la selezione. Conclusi i colloqui e/o la prova, la Commissione esaminatrice formula per ciascun candidato un giudizio complessivo che viene registrato a verbale e compila una graduatoria di merito sulla base dei giudizi o dei punteggi attribuiti, designando il candidato o i candidati, quando gli assegni da attribuire siano più di uno, che, in base alla graduatoria finale e al numero degli assegni a disposizione, siano risultati vincitori.

6.6 – La pubblicità dei giudizi e degli atti della Commissione esaminatrice è assicurata attraverso la loro affissione all'Albo di Facoltà, nonché con la loro pubblicazione sul sito web dedicato dell'Università.

6.7 – Gli atti della Commissione esaminatrice sono approvati dal Rettore e trasmessi al Direttore Amministrativo per i provvedimenti di competenza.

Art. 7 - Diritti e doveri dell'assegnista

7.1 - I titolari degli assegni di ricerca partecipano alle attività di ricerca previste dai programmi di ricerca e possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti le tesi di ricerca.

7.2 - I titolari degli assegni di ricerca hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e attrezzature dell'Università (ad esempio, biblioteca, laboratori, ecc.) e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori, secondo la normativa in vigore.

Art. 8 - Il Responsabile Scientifico

8.1 - Il Responsabile Scientifico del progetto di ricerca per il quale è stato attribuito l'assegno di ricerca, determina, all'atto del conferimento dell'assegno stesso, in coerenza con le indicazioni del bando e sentito l'interessato, il programma di ricerca dell'assegnista e i relativi compiti.

Art. 9 – Stipula del contratto

9.1 – Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante stipula di un contratto di diritto privato tra l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e il vincitore risultante dalla procedura di valutazione comparativa, di cui all'art. 5.

9.2 – I contratti di cui al comma precedente non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritto in ordine all'accesso nei ruoli del personale universitari.

9.3 – Colui che, a seguito della procedura di valutazione comparativa, risulti assegnatario dell'assegno di ricerca è tenuto a sottoscrivere il relativo contratto entro i termini richiesti dall'Amministrazione, pena la decadenza dal diritto alla stipula del contratto.

Art. 10 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

10.1 – Il trattamento economico annuo lordo del titolare dell'assegno è fissato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere pari o superiore all'importo minimo fissato dal Decreto Ministeriale previsto dall'art. 22, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'importo dell'assegno, indicato nel bando, resta invariato per l'intera durata del contratto, salvo disposizioni successive.

10.2 – Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della

Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato Decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca; il collaboratore ha l'onere di effettuare l'iscrizione alla gestione separata INPS.

10.3 – L'importo annuale è corrisposto in 12 rate mensili posticipate.

10.4 – L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento delle loro attività di ricerca.

10.5 – Il titolare di un assegno di ricerca ha diritto al rimborso delle spese di trasferta in Italia e all'estero, qualora questa sia attinente all'attività di ricerca oggetto dell'assegno e sia preventivamente autorizzata dal responsabile scientifico.

Art. 11 – Divieto di cumulo, incompatibilità e interruzioni

11.1 – Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegno di ricerca.

11.2 – Resta fermo, in materia di aspettativa per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento, in conformità al disposto dell'art. 22, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

11.3 – La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a Corsi di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale, Master universitari, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

11.4 – Il titolare dell'assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l'attività di ricerca in essere, a condizione che l'attività:

- non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall'assegnista;
- non rechi pregiudizio all'Università.

11.5 – Sono compatibili con l'assegno di ricerca le attività di didattica, quali, ad esempio, relatore in seminari, convegni e conferenze e l'attività editoriale.

11.6 – Ai fini dei divieti di cumulo e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 12 – Valutazione dell'attività dell'assegnista

12.1 – Il titolare dell'assegno di ricerca è tenuto a presentare al Consiglio di Facoltà una dettagliata relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti, corredata dal parere del responsabile scientifico.

12.2 – Il Consiglio di Facoltà, sulla base della relazione di cui al comma precedente, esprime un giudizio sull'attività svolta, acquisito da parte del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'eventuale rinnovo dell'assegno, secondo quanto indicato dall'art. 3.3 del presente regolamento.

Art. 13 – Decadenza, recesso, risoluzione

13.1 – Ai sensi dell'art. 7.3 del presente regolamento, decadono dal diritto a percepire l'assegno di ricerca coloro che, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate.

13.2 – Decadono altresì dall'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettono le comunicazioni di cui all'art. 9.7 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla norme vigenti.

13.3 – Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta all'Amministrazione dell'Università. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.

13.4 – Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento, ai sensi delle disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, da parte del titolare dell'assegno, segnalato e motivato dal responsabile scientifico al Consiglio di Facoltà.

13.5 – La collaborazione si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto dal contratto o in caso di mancato rinnovo dell'assegno di ricerca da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 3.3 del presente regolamento.

13.6 – Sono ulteriori cause risolutive del contratto di collaborazione l'annullamento della procedura di valutazione comparativa e l'impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione all'attività di ricerca.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

14.1 – Fino all'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 8.1 del presente regolamento, l'importo annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'Università, degli assegni che saranno attivati a seguito della emanazione del presente regolamento è pari agli importi vigenti prima dell'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

14.2. – Gli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 449/1997, in corso alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono rinnovabili alla loro scadenza, se il rinnovo era stato espressamente previsto nel bando, secondo le modalità indicate all'art. 3.3 del presente regolamento.

14.3 – Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e verrà pubblicato sul sito dell'Università.